



Vittoria Assicurazioni

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, in base a quanto previsto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 7 settembre 2000, n. 208.

AUTOVEETTURE

A) Informazioni sull'impresa

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71 Site web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e' del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54571
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 307.201,034 milioni di euro di cui 67.378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 239.822,110 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione premi danni è pari 115,5 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B) Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte

Vittoria assicura i rischi delle responsabilità civile per cui è obbligatorio l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".

Le formule tariffarie previste per le autovetture sono le seguenti:

- Bonus/malus: questa formula prevede riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati dei sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE", che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").

Si parte da una classe "d'ingresso", (la 14^a se si assicura un'auto per la prima volta dopo l'acquisto/voltura). Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti: diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumenteranno secondo i criteri prestabiliti.

- Bonus/malus con franchigia decrescente: si tratta di forma con le medesime caratteristiche delineate per la bonus/malus a cui, tuttavia, è affiancata una franchigia.

Ad ogni anno senza sinistro corrisponde una riduzione di classe ed una riduzione (di entità prestabilita) dell'importo della franchigia - fino al totale annullamento -.

In caso di sinistro la classe aumenterà secondo criteri prestabiliti mentre la franchigia tornerà all'importo inizialmente applicato.

"Avertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

"Avertenza"

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/ Assicurato/ Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.

La rivalsa è prevista nelle seguenti ipotesi:

- L'età del guidatore può comportare l'applicazione di una rivalsa (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rivalsa per minori di anni 26"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clausola rivalsa")

La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che escedono la parte obbligatoria) come da Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

"Avertenza"

Delega di pagamento alla carrozzeria

Le parti pattuiscono che in caso di sinistro il contraente/assicurato potrà delegare il proprio carrozziere anche non convenzionato ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dall'assicurato o dal carrozziere, con il partito dell'impresa.

Esempio:

Il contraente/assicurato sceglie un proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato a seguito di sinistro.

I danni vengono concordati nel loro ammontare tra perito dell'Impresa e carrozziere o tra perito dell'Impresa e contraente/assicurato.

Il contraente può delegare il carrozziere per il materiale incasso della somma concordata a titolo di risarcimento concordato; in tal modo l'impresa provvede a pagare direttamente al carrozziere il costo precedentemente concordato delle riparazioni del veicolo.

Cessione del credito alla carrozzeria Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del c.c.

Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Cos'è la cessione del credito:

il contraente/assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato/incaricato delle riparazioni.

Ebbene, la cessione del credito consiste in un contratto forza del quale l'assicurato non si limita a delegare al carrozziere il solo incasso del risarcimento del danno da parte dell'Impresa (c.d. delega di pagamento), ma con il quale si concede al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro.

Sottoscrivendo tale atto, l'assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell'impresa e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo delle riparazioni del veicolo.

In base a quanto previsto in polizza tale atto di cessione richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa, salvo ai tratti di una carrozzeria convenzionata.

Nel caso di specie non si è in presenza di carrozzeria convenzionata o di preventivo consenso scritto.

Esempio di cessione del credito con pregiudizio:

Il semplice danno al veicolo, come detto, ammonta ad e 1000.

Forse della cessione del credito, il carrozziere, all'insaputa dell'assicurato, incarica un patrocinatore legale per ottenere il pagamento del suddetto importo = precedentemente concordato e relativo ad un giorno di lavorazione -, a cui aggiunge - in maniera del tutto

arbitraria - una fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per un periodo superiore ai tempi di riparazione dell'auto (ipotizziamo quattro giorni), offerta all'assicurato/contraente quale servizio aggiuntivo "gratuito".

L'impresa di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad e 1000, riceverà quindi una richiesta comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e delle spese per l'intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.

Il patrocinatore legale chiederà in giudizio la compagnia.

Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le ripercussioni non inerenti) sarà oggetto di rivalsa nei confronti del contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito.

Come detto, infatti, in assenza di preventivo consenso scritto, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al contraente, da parte dell'Impresa, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.

"Avertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per le autovetture valgono i minimi di € 3.000.000,00 (un massimo di € 50.000.000,00).

Franchigia: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma Tariffa Bonus Malus con franchigia decrescente.

Esempio:

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo del sinistro: € 20.000,00

Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo sinistro: € 6000.000,00

Risarcimento a favore del terzo € 3.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:

A) Franchigia = € 150,00

Ammontare del danno = € 200,00

Risarcimento a favore del terzo € 200

A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale.

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo "Esclusioni e rivalsa" delle condizioni generali di assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile, "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

"Avertenza"

Il Contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

A discrezione del Contraente l'assicurato può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T., intestati all'Impresa o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica

pagamento in conto corrente postale;

pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione legali ad età, classe, vetustà del veicolo, zona territoriale ecc. e comprende la percentuale di provvigione riconosciuta dall'Impresa all'intermediario.

"Avertenza"

A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento") Vittoria restituirà, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, dal giorno in cui il veicolo è stato alienato (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento").

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente dati di scadenza del contratto, informazioni in merito alla gestione dei sinistri e l'attestazione sullo stato del rischio con cui Vittoria comunica le evoluzioni peggiorative della classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da condizioni di polizza di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Attestazione dello stato di rischio".

La durata dell'attestazione è di anni 5.

"Avertenza"

L'attestazione sullo stato del rischio presenta sia la classe bonus/malus Vittoria che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.

In caso di voto di prima immatricolazione o voltura al P.R.A., la classe CU di assegnazione è la 14. Per le modalità di assegnazione della classe CU, nei casi diversi da quello sopra riportato si rinvia alla Condizioni Speciali di assicurazione, sezione "Classe di merito universale".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

L'Assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

10. Regime fiscale

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Procedura per il risarcimento del danno

La Compagnia aderisce alla CAD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasporti (CTT).

La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria.

"Avertenza"

Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/richiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

- si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

- il "Modulo blu" denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
- il "sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e/ a una cosa trasportata di sua proprietà;

- i danni fisici del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254;

ATTENZIONE

La Convenzione per l'Indennizzo Diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006

Il trasportato sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, al massimo dell'articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti mensili minimi di legge.

Come la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose o/lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell'Impresa, l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;

- con carta dal "Modulo blu", compilato e sottoscritto;
- corredata da lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2° del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;

- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

L'assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con soli danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.

In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.

Si rinvia alla relativa tabella riassuntiva

Si rinvia al sito internet www.vittoriaassicurazioni.com per l'individuazione dei centri di liquidazione.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Il contraente del risarcimento di danni subiti in Italia e all'estero a seguito di veicoli immatricolati con targa estera si rivolge alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittima della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurati Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA, sito internet www.consap.it)

13. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Le maggiorazioni di premio/evoluzioni in malus conseguenti a sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura del riscatto del sinistro.

La Consap attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desideri sapere l'effettivo importo pagato dalla compagnia liquidare direttamente, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap c/o Stanza di Riscossione, mediante richiesta telefonica, portale internet, posta o fax (telefono 06/85796530 Via Circo 9-13 - 15-17; Ven 9-13 Fax 06/85796546/47 - Sito Internet: www.consap.it e-mail: rimborsistanza@consap.it)

La Consap invierà la richiesta di rimborso e modalità per effettuare il rimborso.

Tale procedura deve essere seguita per sinistri rientranti in ambito di indennizzo diretto.

Per i casi in cui non è applicabile la convenzione di indennizzo diretto è necessario rivolgersi in agenzia.

14. Accesso agli atti dell'impresa

Vittoria presenta i processi agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191.

La richiesta dovrà essere inviata, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa veicolo, data, ecc.) e copia fotostatica del documento di identità.

Ad eccezione dei casi per cui tale diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno invece positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'IVASS per la tutela del diritto.

15. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.47.37 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza 7 settembre 2005, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;

breve descrizione del motivo di lamentela;

copie del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa; in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento; d'annone contestuale notizia ai reclamanti;

- i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria; l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, alla sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma;

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guagnano

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03

Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (*)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in caso di favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti - e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le norme e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti in la c.d. "catena assicurativa"⁶.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e